

# **COMUNE DI PISTOIA**

## **REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE E PER LA TUTELA DELLE AREE URBANE MERITEVOLI DI PARTICOLARE PROTEZIONE**

(Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30/03/2009, modificata dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 23/04/2018)

## INDICE

- Art. 1. Presupposti, ambito di applicazione e definizioni.
- Art. 2. Obiettivi di protezione e qualificazione del comparto della “Zona a Particolare Tutela”.
- Art. 3. Connotazione degli esercizi commerciali ed artigianali.
- Art. 4. Connotazione degli esercizi di Somministrazione di alimenti e bevande.
- Art. 5. Commercio su aree pubbliche.
- Art. 6. Posteggi di vendita in Piazza della Sala e Piazza dell’Ortaggio.
- Art. 7. Elementi di vincolo per le strutture di vendita per il commercio su aree pubbliche.
- Art. 8. Orari di attività e di accesso al Comparto della Sala.
- Art. 9. Procedimento di valutazione della compatibilità per l’insediamento delle attività artigianali, commerciali e di somministrazione.
- Art. 10. Sanzioni.
- Art. 11. Norme transitorie e finali.

## **Art. 1. Presupposti, ambito di applicazione e definizioni**

1. Il presente Regolamento costituisce atto di regolazione, di competenza comunale, di quanto previsto dalla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 -recante il “Codice del Commercio”-, con particolare riguardo alle previsioni dei seguenti riferimenti normativi: comma 3, dell’articolo 15 bis; comma 4, dell’articolo 42; comma 2, dell’articolo 42 bis; comma 1, dell’articolo 98.
2. Gli articoli seguenti -unitamente alle previsioni contenute nel “Regolamento recante disposizioni in materia di convivenza nell’ambito del territorio comunale”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 21/11/2011- costituiscono, altresì, disciplina comunale integrata, di cui al comma 7 ter, dell’articolo 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” nonché dell’articolo 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
3. L’ambito di applicazione delle norme poste dal presente regolamento -fatti salvi i casi in cui i singoli articoli si riferiscano esclusivamente a piazze e strade espressamente nominate o alla peculiare porzione del centro storico denominata “Comparto della Sala”, per le quali operano le norme specifiche ad essi riferite- inerisce a quella porzione del centro storico della città connotata da particolare pregio artistico e monumentale, caratterizzato da una prevalente pedonalizzazione ed interessata da consistenti flussi turistici. In linea generale, questa porzione del centro storico corrisponde all’area interna del tracciato storico della “seconda cerchia delle antiche mura”, fatte salve le più specifiche puntualizzazioni territoriali individuate nell’allegato “1” che definisce il riferimento giuridico utile per individuare tutte le strade e tutte le piazze -siano esse aree demaniali che spazi di proprietà privata aperti all’uso pubblico- per le quali operano le misure di particolare valorizzazione di seguito specificate.
4. Conformemente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/03/2009, per “Comparto della Sala” si intende l’area commerciale localizzata nell’insieme delle vie e piazze all’interno del perimetro costituito da: piazza Duomo, via Roma, via Cavour, via Buozzi e via degli Orafi, comprendente le seguenti piazze e strade:
  - piazza della Sala
  - piazzetta dell’Ortaggio
  - piazzetta Romana
  - via S. Anastasio
  - vicolo del Cacio
  - via Castel Cellesi
  - sdrucchiolo dei Cipollini
  - via Dante de’ Petri
  - via de’ Fabbri
  - vicolo dei Fuggiti
  - via del Giglio
  - via del Lastrone
  - via della Nave
  - via Romana
  - via di Stracceria.
5. Agli effetti del presente regolamento: per “Zona a Particolare Tutela”, s’intendono tutte le strade e tutte le piazze -siano esse aree demaniali che spazi di proprietà privata aperti all’uso pubblico- indicate nell’allegato “1”, comprensive delle strade e delle piazze incluse nel “Comparto della Sala”, quando per detto “Comparto”, il Regolamento non detti discipline speciali riferite esclusivamente ad esso; per “Comparto della Sala”, s’intendono tutte le strade e tutte le piazze -siano esse aree demaniali che spazi di proprietà privata aperti all’uso pubblico- indicate al precedente comma 4.

## **Art. 2. Obiettivi di protezione e qualificazione del comparto della “Zona a Particolare Tutela”**

1. Nella “Zona a Particolare Tutela”, delimitata dalle strade e dalle piazze indicate nell'allegato “1”, non possono essere iniziate attività ritenute incompatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della zona storica più antica della città. In particolare sono incompatibili le attività che, attraverso l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi, snaturino ed alterino l'aspetto insediativo caratteristico della predetta “Zona”.
2. Al solo fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo, sono incompatibili gli insediamenti commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che per superfici, insegna, tipologia, caratteristiche estetiche o arredi non rispettino le prescrizioni declinate nell'allegato “2” al presente Regolamento.
3. Sono inoltre incompatibili tutte le attività che possono presentare aspetti di pericolosità per l'incolumità pubblica e che non si conciliano con la caratteristica di pedonalizzazione dell'area per la loro forte attrazione di traffico o perché comportano frequenti soste veicolari all'ingresso degli esercizi.
4. A migliore specificazione di quanto sopra, sono vietate le seguenti attività:
  - a) qualunque forma di vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio in esercizi aventi superfici superiori a quanto ammesso dall'allegato A), dell'articolo 120, delle Norme Tecniche di Attuazione, del Regolamento Urbanistico vigente, approvato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 10 marzo 2010 e n. 35 del 17 aprile 2013; per il solo “Comparto della Sala” è vietata anche qualunque forma di vendita al dettaglio di media e grande distribuzione;
  - b) la vendita di materie prime tessili, stracci e cascami, prodotti chimici e quant'altro riferibile ad attività per l'industria;
  - c) la vendita di materiali e componenti per l'edilizia, pavimenti, rivestimenti, articoli idro-termosanitari, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili;
  - d) la vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, nonché i loro ricambi ed accessori;
  - e) i depositi e vendita di materiali di rottamazione e di recupero in genere; l'esposizione e la vendita di autoveicoli, moto, camper, roulotte e simili, di imbarcazioni e motori marini, loro materiali di ricambio ed accessori, oli lubrificanti e qualunque altro articolo da installare sui veicoli in genere;
  - f) la vendita di combustibili per uso domestico in genere, di gas liquido in bombole, kerosene, ecc. e relative apparecchiature;
  - g) la vendita di apparecchi inerenti la telefonia e gli “internet point”, salvo se posti all'interno di esercizi di somministrazione;
  - h) i night club ed i locali notturni, nonché le discoteche e le sale da ballo aventi capienza superiore a 200 persone;
  - i) le officine di riparazione per auto o moto, carrozzerie, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi ed autorimesse;
  - l) i laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
  - m) la somministrazione e vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
  - n) la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande (da parte di: imprese artigiane; esercizi di vicinato; esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; circoli privati) in difetto del superamento -con esito favorevole- del procedimento di cui al successivo articolo 9; a tal fine, chi intenda avviare le tipologie di attività descritte nel presente capo, deve -integrando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o altro atto equipollente, diversamente denominato- attestare ed asseverare il rispetto degli standard qualitativi indicati nell'allegato “2” e depositare la prescritta relazione tecnica, corredata di disegni e planimetrie;
  - o) i money transfer;
  - p) i centri di scommesse, gli spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi eventualmente esistenti, di cui all'articolo 4 della L. R. 18 ottobre 2013, n. 57;
  - q) I sexy shop e gli esercizi ad essi assimilabili.

5. L'insediamento delle altre attività commerciali, artigianali non alimentari o di servizi è comunque subordinato al procedimento di cui al successivo art. 9.
6. Nella "Zona a Particolare Tutela", è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, fatte salve specifiche autorizzazioni in deroga rilasciate da competente Servizio comunale, conformemente alle previsioni del Piano del Commercio. La violazione di tale divieto, oltre all'accertamento e contestazione della sanzione di cui all'articolo 104 della L.R. 7 febbraio 2005 n. 28, comporta l'applicazione della procedura di ordine di allontanamento e di divieto di reingresso, di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48; nell'ordine di allontanamento sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in nessuno spazio interno della "Zona a Particolare Tutela", a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine, salvo che ivi non risieda anagraficamente. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 ad Euro 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine, scorta la persona all'esterno della "Zona a Particolare Tutela" e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del menzionato D.L. n. 14/2017. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 e 726 del Codice Penale, nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dall'articolo 7, comma 15-bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quando la violazione sia stata accertata all'interno della "Zona a Particolare Tutela".

### **Art. 3. Connotazione degli esercizi commerciali ed artigianali**

1. Fatti salvi gli standard qualitativi indicati nell'allegato "2", in tutta la "Zona a Particolare Tutela", gli esercizi commerciali ed artigianali devono mantenere sia all'interno che all'esterno le caratteristiche storico/architettoniche proprie della zona. In occasione di trasformazione dell'immobile, e/o degli arredi interni delle botteghe storiche e di tradizione, che abbia il fine di tutelare o ripristinare tali caratteristiche, possono essere concessi incentivi economici, anche attraverso stanziamento di risorse, stabilite in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, reiterabile per più di un esercizio.
2. Le attività commerciali in sede fissa e quelle artigianali possono essere autorizzate ad utilizzare le superfici esterne per l'esposizione e la vendita dei prodotti. L'occupazione degli spazi deve comunque avvenire in adiacenza del locale ed in corrispondenza della propria facciata, comunque nel rispetto delle previsioni poste dal: "Regolamento d'igiene in materia di alimenti e bevande", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 26/03/2001 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/02/2002; "Regolamento Comunale di Igiene", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19/3/2007; "Regolamento recante disposizioni in materia di convivenza nell'ambito del territorio comunale", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 21/11/2011; dal "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione all'aperto", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 24/10/2016.
3. In ogni caso, le autorizzazioni all'occupazione di spazi esterni sono rilasciate previo accertamento della compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, di sicurezza e di viabilità. Nel determinare la superficie e le dimensioni degli spazi da autorizzare, si tiene conto della necessità di assicurare, oltre alla libera circolazione dei flussi pedonali, all'eventuale transito di mezzi di soccorso e l'accesso dei veicoli dei residenti alle proprie abitazioni per le operazioni di carico/scarico delle merci, l'armonica convivenza con tutte le altre attività del comparto e, in particolare, per Piazza della Sala e Piazzetta dell'Ortaggio, l'ordinato svolgimento del commercio su aree pubbliche nei posteggi assegnati.
4. Nel "Comparto della Sala" tutti gli esercizi di vicinato e gli esercenti attività artigianali, devono cessare ogni attività dalle ore 02.00 alle ore 06.00 del mattino, e completare le operazioni di rimessaggio, pulizia e chiusura entro i successivi 30 minuti.

5. Nell'intera "Zona a Particolare Tutela", tutti gli esercizi di vicinato e gli esercenti attività artigianali, devono sospendere la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01.30, alle ore 06.00 del mattino; quando l'orario sopra indicato, per la cessazione della somministrazione o vendita di bevande alcoliche, cade nella giornata del sabato, della domenica o di altro giorno festivo infrasettimanale, esso è posticipato di 30 minuti. In ogni caso si deve rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche negli spazi di Dehors eventualmente concessi e di vendita di bevande alcoliche per consumo in forma itinerante dalle ore 00.30, alle ore 06.00.
6. Nell'intera "Zona a Particolare Tutela" le imprese artigiane e gli esercizi di vicinato non possono vendere o comunque cedere bevande, contenute in bottiglie di vetro o in lattina, quando il cliente intenda consumarle sul posto. In questo caso l'esercente deve completare le operazioni di vendita o cessione assicurandosi che la clientela trasferisca la bevanda in un bicchiere di carta, o altro materiale biodegradabile, appositamente messo a sua disposizione, nel rispetto delle modalità legalmente previste per le attività di somministrazione non assistita, in ogni caso trattenendo la bottiglia di vetro o la lattina, per il suo successivo conferimento ai servizi di igiene urbana, secondo le modalità dettate dalla regolamentazione comunale.

#### **Art. 4. Connotazione degli esercizi di Somministrazione di alimenti e bevande**

1. Fatti salvi gli standard qualitativi indicati nell'allegato "2", in tutta la "Zona a Particolare Tutela", sono ritenute incompatibili le attività di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a modalità organizzative quali fast-food, self-service e comunque quelle attività di somministrazione che per il loro modo di proporsi, per la loro immagine e per l'erogazione del servizio non siano coerenti con il tessuto tradizionale del comparto.
2. Fermo il rispetto dei Regolamenti comunali richiamati al comma 2 del precedente articolo 3, gli esercizi di somministrazione possono essere autorizzati ad utilizzare superfici esterne al locale per tutto il periodo dell'anno purché non siano di intralcio all'attività ambulante di Piazza della Sala e di Piazzetta dell'Ortaggio.
3. Nel "Comparto della Sala" tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono cessare ogni attività dalle ore 02.00 alle ore 06.00 del mattino, e completare le operazioni di rimessaggio, pulizia e chiusura entro i successivi 30 minuti.
4. Nell'intera "Zona a Particolare Tutela", tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 01.30 alle ore 03.00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 03.00 alle ore 06.00, disposto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 117/2007, convertito con L. n. 160/2007. Quando l'orario sopra indicato, per la cessazione della somministrazione o vendita di bevande alcoliche, cade nella giornata del sabato, della domenica o di altro giorno festivo infrasettimanale, esso è posticipato di 30 minuti. In ogni caso si deve rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche negli spazi di Dehors eventualmente concessi e di vendita di bevande alcoliche per consumo in forma itinerante dalle ore 00.30, alle ore 06.00.
5. Nell'intera "Zona a Particolare Tutela", gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possono somministrare, vendere o comunque cedere bevande unitamente al contenitore di vetro o di alluminio, dovendo l'esercente completare le operazioni di somministrazione, vendita o cessione con il trasferimento della bevanda in un bicchiere di carta, o altro materiale biodegradabile, prima della consegna al cliente, trattenendo il predetto contenitore per il suo successivo conferimento ai servizi di igiene urbana, secondo le modalità dettate dalla regolamentazione comunale. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono somministrare bevande in bicchieri di vetro, lasciando anche in uso la bottiglia alla clientela, solo per la somministrazione assistita al tavolo; in ogni caso è vietato alla clientela lasciare l'esercizio ed i pertinenti Dehors portando al seguito la bottiglia di vetro, salvo che ne chieda la sigillatura all'esercente. Sono vietate altre modalità di somministrazione non conformi alle indicazioni del presente capo.

## **Art. 5. Commercio su aree pubbliche**

1. Allo scopo di rafforzare il ruolo storico di mercato prevalentemente alimentare di Piazza della Sala e di Piazzetta dell'Ortaggio, la tipologia dei prodotti che possono essere venduti su aree pubbliche viene limitata alle seguenti voci merceologiche:
  - prodotti alimentari non confezionati;
  - prodotti ortofrutticoli freschi, conservati e comunque preparati;
  - piante e fiori e prodotti di erboristeria.
2. Fatte salve le iniziative commerciali e promozionali contemplate ed ammesse dal Piano Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche o iniziative oramai consolidate e non incidenti negativamente sulla qualità dell'offerta, nell'intera "Zona a Particolare Tutela" viene privilegiato lo svolgimento di iniziative commerciali, espositive, di spettacolo, culturali e promozionali, di valorizzazione delle tipicità artigianali ed agroalimentari del territorio pistoiese e toscano in genere.

## **Art. 6. Posteggi di vendita in Piazza della Sala e Piazzetta dell'Ortaggio**

1. L'area della Piazza della Sala è destinata al mercato quotidiano, l'area di Piazzetta dell'Ortaggio al mercato bisettimanale dei produttori agricoli, nei giorni di mercoledì e sabato. Per quotidiana -ai fini del presente articolo- si intende la presenza per almeno cinque giorni alla settimana. Entrambi i mercati non si effettuano i giorni festivi. Nel caso in cui il recupero di edizioni del mercato bisettimanale di Piazza del Duomo, o lo svolgimento di mercati ordinari o straordinari, cadano in giorno festivo, il Sindaco può disporre lo svolgimento dei mercati del Comparto negli stessi giorni.
2. I titolari di posteggi di ampiezza uguale od inferiore a mq. 0,6 possono operare con frequenza inferiore a quella quotidiana. I giorni di presenza saranno definiti con successivo atto dirigenziale.
3. La superficie massima utilizzabile in Piazzetta dell'Ortaggio per le attività indicate nel comma seguente è di mq. 275. Agli effetti del presente comma è considerata superficie utilizzata per attività commerciale l'intera area perimetrale comprendente i posteggi e le superfici di divisione e/o di scorrimento fra i posteggi medesimi. La superficie massima utilizzabile in piazza della Sala -escluse le superfici di scorrimento- per i posteggi di cui al successivo comma 3 è di mq. 188.
4. Nel Comparto sono previsti complessivamente n. 24 posteggi su aree pubbliche:
  - n. 1 di mq. 10 in via Dante de' Petri per la vendita di prodotti di piccola pelletteria;
  - n. 9 in Piazza della Sala di superficie massima di mq. 18;
  - n. 4 in Piazza della Sala di superficie massima di mq. 6.;
  - n. 1 in Piazza della Sala di superficie massima di mq. 2 riservato ai soggetti portatori di handicap in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3-4 della Legge 104/1992 e ss.mm.ii.;
  - n. 8 in Piazzetta dell'Ortaggio, riservati a produttori agricoli in applicazione della legge 9/2/1963, n. 59 e del D.Lgs. n. 228/2001;
  - n. 1 in Piazzetta dell'Ortaggio riservato al commercio su aree pubbliche da considerarsi ad esaurimento, dove per esaurimento si intende la soppressione del posteggio se reso libero dal titolare. La cessione del posteggio è consentita solo a favore di produttori agricoli.
4. I posteggi in cui l'attività viene esercitata in Piazza della Sala con frequenza quotidiana possono essere assegnati, fino ad un massimo di due, anche per la vendita dei propri prodotti da parte dei coltivatori diretti di cui alla Legge 59/1963 e al D.Lgs. n. 228/2001, a condizione che vengano rispettate tutte le norme regolanti le attività della stessa tipologia, compresi l'orario, il calendario e gli elementi di vincolo per le strutture previsti al successivo art. 7.

## **Art. 7. Elementi di vincolo per le strutture di vendita per il commercio su aree pubbliche**

1. Nel “Comparto della Sala” viene esclusa la vendita organizzata con autoveicoli e/o caravan.
2. Con proprio specifico provvedimento l’Amministrazione comunale definisce le caratteristiche delle strutture sia espositive che di vendita nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie a cui tutte le attività del comparto dovranno conformarsi.

### **Art. 8. Orari di attività e di accesso al “Comparto della Sala”**

1. L’occupazione delle aree per il commercio su aree pubbliche nel “Comparto della Sala” è consentita nella fascia oraria compresa tra le ore 06.30 e le ore 20.00, con esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto in cui l’occupazione delle aree deve terminare alle ore 14.30. L’orario di vendita ha una durata minima rispettivamente di sette e cinque ore. Gli orari di cui al presente comma possono essere variati per particolari esigenze o in occasione di determinati eventi con specifico provvedimento amministrativo.
2. L’accesso dei veicoli all’area è disposto con successivo provvedimento amministrativo che consideri le esigenze degli operatori del commercio, sia in sede fissa che ambulante, delle attività di somministrazione e dei residenti.

### **Art. 9. Procedimento di valutazione della compatibilità per l’insediamento delle attività artigianali, commerciali e di somministrazione**

1. L’insediamento, nel Comparto degli esercizi di cui alla lettera n), del comma 4, dell’articolo 2, è condizionato al superamento degli standard qualitativi indicati nell’allegato “2”; allo stesso modo, ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 2, l’insediamento delle altre attività commerciali, artigianali non alimentari o di servizi è comunque subordinato al procedimento di verifica del rispetto delle prescrizioni ricavabili dagli articoli del presente Regolamento. Le menzionate disposizioni assumono la valenza di "limite o contingente complessivo" o specifico strumento "di programmazione settoriale per il rilascio degli atti", di cui all’articolo 19 comma 1 della Legge n. 241/1990.
2. Al fine di garantire effettività alle prescrizioni di salvaguardia e tutela che costituiscono le finalità essenziali del presente Regolamento, in tutti i casi considerati dal precedente comma 1, deve essere espresso un parere vincolante da parte di un’apposita Conferenza dei Servizi indetta dal responsabile del procedimento, per valutare gli interessi pubblici coinvolti, relativi alla regolazione commerciale, all’impatto urbanistico ed a quelli storico-architettonici e culturali, alla luce altresì delle prescrizioni del presente Regolamento e dei suoi allegati.
3. Con Decreto del Sindaco, sono specificati gli uffici comunali e gli Enti Pubblici invitati a nominare il proprio rappresentante in seno alla Conferenza dei Servizi, senza che da ciò derivino oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale.
4. Al fine di contemperare le esigenze di semplificazione amministrative con quelle di effettività della tutela, fatta salva la facoltà di organizzazione del procedimento con determinazione del dirigente competente, vengono predisposti due distinti modelli procedurali:
  - a) la richiesta del parere preventivo. Tale modello procedimentale, caratterizzato per essere una procedura completamente gratuita, ha una valenza preliminare rispetto all’avvio dell’attività che s’intende intraprendere e costituisce un titolo idoneo per il legittimo inoltro della S.C.I.A., o equipollente atto autorizzatorio o assentivo, ammesso dalla legislazione vigente;
  - b) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività condizionata, a norma del comma 3, dell’articolo 19 bis, della Legge n. 241/1990. Tale modello procedimentale prevede che, con la presentazione della S.C.I.A. l’interessato riceva un’apposita ricevuta che avrà il valore di scandire la data di avvio del termine del procedimento dei lavori della Conferenza dei Servizi, e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio del parere favorevole da parte della stessa, di cui lo Sportello Unico darà comunicazione all’interessato.



## **Art. 10. Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste da leggi statali, leggi regionali e regolamenti locali, destinate alla protezione di beni giuridici diversi da quelli attinenti al decoro del Comparto, le violazioni alle norme del presente regolamento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00; nei casi di reiterazione della violazione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore propone al competente ufficio di settore la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni pertinenti il suolo pubblico.

I contravventori, inoltre, sono obbligati al ripristino delle condizioni preesistenti dei manufatti, se alterati.

## **Art. 11. Norme transitorie e finali**

1. Tutte le occupazioni di aree pubbliche, compreso il posizionamento dei posteggi del mercato quotidiano e bisettimanale, possono essere modificate eccezionalmente dall'Amministrazione con proprio atto motivato da esigenze di sicurezza, viabilità e di sviluppo complessivo del Comparto, sia sotto il profilo commerciale che di promozione turistica e culturale.
2. I casi di subingresso, senza modifiche strutturali, in esercizi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggetti ai requisiti qualitativi di cui all'allegato "2".
3. Nel "Comparto della Sala" di cui al comma 4, dell'articolo 1, viene disposta una specifica moratoria di nove mesi -decorrenti dalla data di acquisizione di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente Regolamento- per l'apertura, avvio o insediamento di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché per la vendita di alimenti e bevande, incluse le imprese artigiane operanti nel settore degli alimenti e delle bevande; ne deriva che, con riguardo alle richieste di apertura o avvio dei predetti esercizi, nel comparto territoriale definito al presente comma e per il termine in detta sede indicato, gli uffici comunali competenti sono comandati di dare luogo alle necessarie interposizioni dei divieti di attivazione o di prosecuzione delle predette attività. Sono fatti salvi i diritti soggettivi e gli interessi legittimi di quanti abbiano già acquisito, alla data predetta, autorizzazioni, assensi, pareri o altri titoli legittimamente formati ed espressamente inerenti l'esercizio delle attività considerate al presente comma; sono, altresì fatte salvi i trasferimenti di attività in essere, all'interno dell'ambito territoriale sopra specificato ed i subingressi.
4. L'Amministrazione Comunale si impegna a compiere annualmente una ricognizione degli effetti del presente Regolamento, sentendo gli attori principali delle aree interessate, e riferire alla Commissione Consiliare competente, al fine di garantire un costante controllo ed eventualmente miglioramento del presente Regolamento.

## ALLEGATO “1” AL REGOLAMENTO:

### Ambito di applicazione delle norme poste dal Regolamento

#### STRADE E PIAZZE DI CUI SI COMPONE L'INTERA “ZONA A PARTICOLARE TUTELA”

Oltre alle strade del “Comparto della Sala”, espressamente indicate all'articolo 1, comma 4 del Regolamento, sono da qualificarsi come “Zona a Particolare Tutela” le seguenti Strade e Piazze<sup>1</sup>:

Via Abbi Paziienza	Via Palestro (da Via S. Stefano a Via del Can Bianco)
Via Amati	Via dei Panciatichi
Via dell'Anguillara dal n. 1 al n. 11/A	Vicolo del Paradiso
Via dell'Amorino	Vicolo dei Pedoni
Via dell'Acqua	Canto della Pillotta
Via degli Archi	Via del Presto
Via dei Baglioni	Via della Provvidenza
Vicolo dei Bacchettoni	Via Puccinelli
Via Borgo Albanese	Via della Rosa
Via Borgo Melano	Via Roma
Via Borgo Strada	Vicolo S. Andrea
Via Borgo Stretto	Piazzetta San Atto
Via Pietro Bozzi	Vicolo San Atto
Vicolo Brontola	Piazzetta San Biagio
Vicolo Buio	Vicolo Santa Caterina
Via del Can Bianco	Via San Matteo
Via dei Cancellieri	Piazza San Leone
Vicolo dei Capecchi	Via degli Scalzi
Vicolo del Casone	Piazzetta del Sole
Sdrucchiolo del Castellare	Piazzetta Sozzifanti
Via Cavour (da Via Palestro a via Crispi)	Vicolo del Sozomeno
Vicolo dei Chierici	Piazza Spirito Santo
Via delle Colonne	Ripa delle Stinche
Ripa della Comunità	Ripa del Sale
Vicolo dei Conti	Vicolo Tolentino
Via Crispi	Via Tomba di Catilina
Via Curtatone e Montanara	Volta dei Tonti
Via de' Rossi	Via della Torre
Vicolo del Duomo	Via XXVII Aprile
Vicolo del Fiasco	Via Verdi
Via del Gelso	Via di Vignaccia (da Piazza S. Stefano a Via del Can Bianco)
Volta Ippoliti	Via Ventura Vitoni
Vicolo della Locanda	Vicolo della Zecca
Via della Madonna	Vicolo del Malconsiglio
Vicolo Moncetti	Via dell'Ospizio
Via dell'Abbondanza	Vicolo del Leone
Vicolo degli Armonici	Via della Misericordia Vecchia
Vicolo dei Botteghini	Via degli orafi
Via Bracciolini	Vicolo del Pollo
Via Buozzi	Via della Posta Vecchia
Via Buti	Via San Giovanni in Corte

<sup>1</sup> Le strade e le Piazze sotto riportate corrispondono esattamente a quelle indicate nell'ordinanza di delimitazione della Zona a Traffico Limitato n. 1022/2017 del 10/11/2017.

Via Carducci (dalla Via Cavour alla Via del T)	Piazza della Sapienza
Via Cavour (da Via Crispi a Piazza Gavinana)	Piazzetta delle Scuole Normali
Via Cino	Vicolo de' Rossi
Via del Duca	Vicolo della Sapienza
Piazza Duomo	Via della Dogana
Via della Sapienza	Vicolo Taverna
Piazza Gavinana	

### Planimetria descrittiva sinottica della Zona a Particolare Tutela

(la mappa è meramente indicativa; agli effetti legali, le strade incluse nella ZPT sono solo quelle indicate in elenco)



## ALLEGATO "2" AL REGOLAMENTO:

**Standard qualitativi per gli esercizi di vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande (effettuabile da parte di: imprese artigiane; esercizi di vicinato; esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; circoli privati).**

### **(STANDARD PREVISTI E RICHIAMATI DALL'ART. 2 COMMA 4 LETTERA "N" DEL REGOLAMENTO)**

Chiunque (nella forma di: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; circolo privato; esercizio di vicinato; impresa artigiana) intenda vendere o somministrare alimenti e bevande, deve presentare, unitamente alla S.C.I.A. (o altro atto equipollente diversamente denominato) una relazione tecnica, accompagnata da idonee planimetrie descrittive, che evidenzino la presenza dei seguenti standard qualitativi:

- Impossibilità, documentata e verificabile dalla planimetria, di dare luogo alla somministrazione e vendita degli alimenti e delle bevande, direttamente sulla pubblica via, anche se oggetto di concessione.
- Descrizione accurata dell'insegna e delle eventuali vetrofanie; queste devono essere composte con caratteri propri dell'alfabeto latino, salvo la presenza di testi tradotti a fronte per le esigenze di comunicazione turistica; l'insegna, altresì, non può essere luminosa.
- Gli arredi devono essere descritti in maniera puntuale, in relazione alla loro qualità e quantità. A tal fine deve essere presentata una planimetria interna dei locali dalla quale si possa evincere la sistemazione dei tavoli e delle sedie; alla planimetria andrà allegato un "rendering" da cui si possa evincere l'impatto estetico dell'esercizio, sia con riguardo alle superfici interne che con riguardo al prospetto esterno.
- Gli esercizi di somministrazione ed i circoli privati in cui si intenda effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno avere la seguente dotazione di servizi igienici:
  - a) Per gli esercizi la cui superficie di somministrazione<sup>2</sup> sia inferiore ai **60** metri quadrati è necessario, quale requisito minimo, che ci sia un bagno (Uno) a disposizione della clientela, sia per l'utenza maschile che per l'utenza femminile, che deve –in ogni caso- possedere i requisiti di accessibilità per le persone diversamente abili e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; tanto, fermo restando che ci debba essere un ulteriore bagno all'interno dell'esercizio, separato, a disposizione esclusiva degli addetti. I servizi igienici di cui sopra non devono comunicare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
  - b) Per gli esercizi la cui superficie di somministrazione sia superiore ai **60** metri quadrati è necessario, quale requisito minimo, che ci sia un bagno (Uno) a disposizione della clientela maschile e di un (uno) diverso e separato bagno a disposizione della clientela femminile; ciò fermo restando che uno dei due menzionati bagni possieda –in ogni caso- i requisiti di accessibilità per le persone diversamente abili e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; tanto, fermo restando che ci debba essere un ulteriore bagno all'interno dell'esercizio, separato, a disposizione esclusiva degli addetti. I servizi igienici di cui sopra non devono comunicare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.

---

<sup>2</sup> per "superficie di somministrazione", a norma del comma 1, lettera b, dell'articolo 41, della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28, si intende: "la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi".

- La dotazione dei servizi igienici deve essere resa nota mediante idonee forme di comunicazione che, coerentemente con gli standard estetico-funzionali dell'esercizio e della Zona a Particolare Tutela, rendano evidente l'esistenza dei servizi igienici e la loro disponibilità per la cittadinanza.
- Gli esercizi di vicinato e le imprese artigiane nei cui locali si intenda effettuare la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande dovranno avere la dotazione di un servizio igienico in comune tra pubblico e addetti. I servizi igienici devono essere dotati obbligatoriamente di rubinetteria, per l'erogazione di acqua calda e fredda, non azionabile manualmente. Il servizio igienico non deve comunicare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
- Gli esercizi di vicinato e le imprese artigiane che operano nel settore alimentare devono avere gli spazi di preparazione degli alimenti in posizione non visibile dalla strada; a tal fine, in ogni punto, deve essere misurabile una distanza di **due** metri, tra il confine di questi spazi e il vano di accesso al locale, dalla pubblica via. Pertanto deve essere presentata una planimetria che descriva l'interno dei locali, dalla quale si possa evincere il rispetto della prescrizione contenuta al presente punto.
- Tutti gli esercizi considerati dal presente allegato dovranno garantire adeguate misure per l'accessibilità da parte delle persone diversamente abili e di quanti abbiano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; a tal fine la documentazione tecnica dovrà evidenziare i metodi prescelti per garantire tale finalità, con salvaguardia, in ogni caso delle prescrizioni normative vigenti.

Le indicazioni del presente allegato, prevalgono sulle norme di maggiore favore eventualmente rilevabili, da altri Regolamenti comunali vigenti. Le norme nazionali, regionali o locali che stabiliscono standard qualitativi più elevati rispetto a quelli definiti nel presente allegato si applicano automaticamente quale regola generale di salvaguardia della qualità degli esercizi che operano nella Zona a Particolare Tutela.